



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 04/11/2014

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 13

Oggetto: **Comunicazione alla Motorizzazione di veicoli aziendali in comodato gratuito**

MIT, Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014

MIT, Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014

PERCORSO NORMATIVO

Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l'art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all'**art. 94** del predetto Decreto, il nuovo **comma 4-bis** che così dispone:

*“ ... gli atti ... da cui derivi una variazione dell'intestataro della **carta di circolazione** ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un **soggetto diverso dall'intestataro stesso**, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ... al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.*

La norma in esame prevede, in capo all'**utilizzatore**, l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:

dell'intestataro della carta di circolazione;

della **disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall'intestataro.**

Ora, con Circolare 27 ottobre 2014, n. 23743, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'intestazione temporanea dei **veicoli aziendali** chiarendo alcune perplessità sorte dalla lettura della Circolare n. 15513/2014.

VEICOLI AZIENDALI: LE NOVITÀ DEL MIT

Come sopra anticipato, in relazione al nuovo adempimento richiesto agli utilizzatori di **veicoli aziendali**, con la Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce alcune perplessità sorte dalla lettura della Circolare n. 15513/2014.

Fattispecie escluse dall'obbligo

In primo luogo il MIT chiarisce che il **comodato** è, per sua natura, a **titolo gratuito** pertanto è da escludere la sussistenza del comodato *“ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca a qualunque titolo e in tutto o in parte, un **corrispettivo** (es per prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera)”*

Di conseguenza l'obbligo di comunicazione è **escluso** in presenza di veicoli in disponibilità:

- a titolo di **“fringe benefit”** poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);
- ad **uso promiscuo**, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo;
- a più dipendenti**, poiché viene meno, oltre al requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.

Fattispecie interessate dall'obbligo

Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in **comodato ai dipendenti**, anche a quelli:

- concessi in **comodato** a **soci / amministratori / collaboratori dell'azienda**;
- intestati all'imprenditore individuale** se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell'impresa. In tal caso il relativo comodato impone l'aggiornamento esclusivamente dei dati dell'Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell'imprenditore il relativo comodato comporta anche l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;
- concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”.

Resta in ogni caso esclusa l'annotazione dei subcomodati.

VEICOLI AZIENDALI CONCESSI IN USO AL PERSONALE

In particolare le tre casistiche possibili di assegnazione del mezzo aziendale risultano le seguenti:

- uso sia aziendale che privato (**uso promiscuo**),
- uso **esclusivamente aziendale**,
- uso **esclusivamente privato**.

Come noto, è in relazione all'**uso personale** che sorge la necessità, per il datore di lavoro, di quantificare il corrispondente compenso in natura (c.d. **fringe benefit**) dal momento che il relativo importo incide sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato sia ai fini previdenziali che fiscali.

Preme evidenziare che per quanto concerne la concessione in uso di veicoli aziendali, il trattamento riservato a collaboratori e amministratori è il medesimo riservato ai lavoratori dipendenti.

Auto ad uso promiscuo

Ai sensi di quanto previsto dal MIT, tale fattispecie di assegnazione si configura quale *“utilizzo di veicolo aziendale in disponibilità a titolo di fringe benefit”* e pertanto **non soggetta** al nuovo obbligo di comunicazione alla motorizzazione.

Veicolo concesso ad uso esclusivamente aziendale

Riguardo a tale fattispecie di assegnazione si ritiene che, ai sensi di quanto previsto dal MIT, pur non ravvisando un *“utilizzo di veicolo aziendale in disponibilità a titolo di fringe benefit”*, non sembra configurarsi un contratto di comodato e nemmeno un utilizzo continuativo per più di 30 giorni del mezzo poiché il lavoratore, una volta rientrato dal

viaggio di lavoro, riconsegna il mezzo nella disponibilità dell'azienda che può mettere a disposizione lo stesso ad un altro lavoratore.

Tutto ciò premesso si ritiene che l'assegnazione ad uso esclusivamente aziendale dell'auto **non** sia **soggetta** al nuovo obbligo di comunicazione alla motorizzazione.

Veicolo concesso ad uso esclusivamente privato

A differenza del veicolo dato in uso promiscuo al dipendente o collaboratore, in riferimento al quale, come visto in precedenza, l'articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR stabilisce l'imponibilità parziale, nell'ipotesi, meno frequente, di veicolo assegnato ad uso esclusivamente privato, trovano applicazione l'articolo 51, comma 1 e articolo 9, comma 3, TUIR, in base ai quali il beneficio in natura deve essere determinato secondo il criterio del valore normale che, nel caso specifico delle autovetture, corrisponde con la tariffa di noleggio.

Avuto riguardo ai chiarimenti forniti dal MIT con la Circolare 23743 secondo i quali l'obbligo è escluso in caso di *"utilizzo di veicoli aziendali a titolo di fringebenefit"* ma solo nel caso in cui l'utilizzo sia per esigenze di lavoro/private (uso promiscuo) e alla ratio della norma che prevede l'insorgenza dell'obbligo di comunicazione qualora sussista un uso *"esclusivo e personale"* del veicolo in capo all'utilizzatore, si ritiene, in via cautelativa, che il caso prospettato, pur in presenza di rilevanza dal punto di vista fiscale e previdenziale, possa comunque essere assimilato al comodato gratuito.

Tutto ciò premesso si ritiene che l'assegnazione ad uso esclusivamente privato dell'auto sia **soggetta** al nuovo obbligo di comunicazione alla motorizzazione.

Comodato gratuito

Alla luce dei chiarimenti forniti dal MIT n. 23743/2014 e delle argomentazione sopra esposte riguardo l'assegnazione di veicoli aziendali, sembra plausibile ritenere l'obbligo di comunicazione da parte dell'utilizzatore sia **applicabile** esclusivamente con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati) concessi in **comodato gratuito** per un periodo superiore a 30 giorni qualora sussista un uso esclusivo e personale in capo all'utilizzatore.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'obbligo in esame decorre per gli **atti posti in essere dal 3 novembre 2014** e il mancato adempimento comporta una multa pari a euro 705 e il ritiro della carta di circolazione.

Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7 dicembre 2012 al 2 novembre 2014, è comunque possibile comunicarli (l'eventuale omissione non è sanzionabile).

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Nei termini sopra evidenziati, l'utilizzatore (comodatario) ovvero l'intestatario (comodante) del veicolo, in quest'ultimo caso su delega dell'utilizzatore redatta utilizzando l'apposito modello (allegato A/1 alla Circolare n. 15513), presenta istanza (Allegato B/1 alla Circolare n. 15513) al competente UMC (ufficio della motorizzazione civile) volta all'annotazione nell'Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:

- euro 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
- euro 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.

In presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un'istanza cumulativa.